PROPOSTA DI LEGGE N.ro 345/10^

4º COMM. CONSILIARE

24 COMM. CONSILIARE



Consiglio Regionale della Calabria PROTOCOLLO GENERALE Prot n 24906 del 30.05.2018

Classificazione 02.05

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del consigliere regionale Sebastiano Romeo, recante:

"Disposizioni transitorie relative all'autorizzazione sismica di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. - Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

IL Presidente del Gruppo consiliare PD

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge è finalizzata ad apportare modifiche alla legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 con la finalità di semplificare gli adempimenti delle normativa in materia di prevenzione del rischio sismico.

L'art. 1 stabilisce che qualora il competente settore della Regione Calabria non riesca a rispettare il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione sismica, previsto dalla normativa Regionale vigente, si introduce la facoltà per l'istante di presentare una relazione tecnica asseverata da un professionista che sostituisce l'istruttoria dell'ufficio e che accerti motivatamente la rispondenza del progetto ai criteri riportati al capitolo 10 del D.M. 14.01.2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il professionista, di cui al comma 1 della presente legge, è individuato dal dirigente del competente settore all'interno di un elenco di professionisti qualificati aggiornato semestralmente dagli ordini provinciali degli ingegneri e di architetti aventi sede nell'ambito territoriale del settore predetto.

Sul cinque per cento delle autorizzazioni rilasciate e individuate mediante sorteggio, il competente settore della Regione Calabria effettua bimestralmente idonei controlli sulla veridicità di quanto asseverato nella relazione tecnica, adottando i provvedimenti conseguenti nel caso di accertata carenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione.

Il compenso al professionista per la redazione della redazione asseverata è a carico del committente.

Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate le disposizioni per l'attuazione della stessa.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria

L'articolo 3 reca norme di attuazione

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentali finalizzati a semplificare il procedimento di autorizzazione antisismica. A suffragare quanto sopra esplicitato, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Carattere Temporal		Importo
		I o C	AoP	
1	Norma ordinamentale	•	-	

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la presente legge non comporta spese a carico del bilancio e pertanto non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
				·
-	-	-	-	-
Totale		·	•	

(Disposizioni transitorie relative all'autorizzazione sismica di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37)

- 1. Qualora il competente settore della Regione Calabria non abbia provveduto nel termine previsto dalla vigente normativa in ordine all'istanza di autorizzazione sismica di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), l'istante può presentare una relazione tecnica tramite professionista, asseverata dallo stesso, nella quale è accertata motivatamente la rispondenza del progetto ai criteri riportati al capitolo 10 del D.M. 14 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme Tecniche sulle Costruzioni", e al capitolo C10 della relativa circolare n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009.
- 2. Il professionista di cui al comma 1:
 - a) è individuato, entro sette giorni dalla presentazione della relativa istanza dell'interessato, dal dirigente del competente settore della Regione Calabria all'interno di un elenco di professionisti qualificati e dotati di comprovata esperienza formato, e aggiornato semestralmente, dagli ordini provinciali degli ingegneri e di architetti aventi sede nell'ambito territoriale del settore predetto;
 - b) trasmette al dirigente del competente settore della Regione Calabria la relazione asseverata entro venti giorni dalla comunicazione dell'individuazione di cui alla lettera a).
- 3. L'individuazione di cui al comma 2, lettera a), è effettuata sulla base di criteri oggettivi e predeterminati e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e rotazione.
- 4. Il professionista incaricato indica nella relazione di cui al comma 1 gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile in corso di validità stipulata per i rischi professionali derivanti dall'attività professionale.
- 5. Il dirigente del competente settore della Regione Calabria, nel termine di quindici giorni dalla data di presentazione della relazione asseverata, verificata la rispondenza di cui al comma 1, con provvedimento motivato rilascia l'autorizzazione sismica ovvero rigetta l'istanza
- 6. Il competente settore della Regione Calabria effettua bimestralmente sul cinque per cento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo, individuate mediante sorteggio, idonei controlli sulla veridicità di quanto asseverato nella relazione tecnica, adottando i provvedimenti conseguenti nel caso di accertata carenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione.
- 7. Il compenso al professionista individuato ai sensi del comma 1 per la redazione della redazione asseverata è a carico del committente.
- 8. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate le disposizioni per l'attuazione della stessa.
- 9. Il presente articolo si applica ai procedimenti per i quali il termine di cui al comma 1 è scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli per i quali detto termine matura nei dodici mesi successivi alla medesima entrata in vigore.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria